Regolamento del Centro interdipartimentale di microscopia elettronica (CIME)

D.R. n. 211/2025 del 10 febbraio 2025 - Modifiche
D.R. n. 9/2014 del 2 gennaio 2014 - Emanazione

Articolo 1
Finalità del CIME

1. Il Centro interdipartimentale di microscopia elettronica, in seguito indicato come CIME, ha la finalità di potenziare, migliorare e proporre sinergie nei programmi di ricerca scientifica mediante la microscopia elettronica, in particolare nel settore biologico e biomedico, e di coordinare la gestione, il potenziamento e l'utilizzazione ottimale delle strutture e apparecchiature del CIME.

Articolo 2
Dipartimenti promotori e afferenti

1. Afferiscono attualmente al CIME il Dipartimento di Biologia, il Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia e il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale ai quali i docenti promotori afferiscono.

Articolo 3
Normativa giuridica e amministrativa

1. Il CIME si configura come un "centro di ricerca interdipartimentale", costituito in conformità all'art. 39 dello Statuto dell'Università, e del "Regolamento generale di Ateneo".

Articolo 4
Organi del CIME

1. Sono organi di governo del CIME:
   a) il Direttore,
   b) Il Consiglio.

Articolo 5
Specificazioni del Direttore

1. Il Direttore del CIME deve essere persona di provata esperienza nell'ambito della microscopia elettronica e viene eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa vigente in Ateneo in materia.
2. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può essere rinominato consecutivamente più di una volta.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno presenti nel Consiglio. Il Vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
4. Nel caso il Direttore si dimetta, ovvero eletto declini la designazione, ovvero cessi di far parte del Consiglio di uno dei dipartimenti afferenti, ovvero si preveda un suo impedimento o assenza per un periodo superiore a tre mesi, viene eletto un nuovo Direttore.
5. Il Direttore ha la rappresentanza ufficiale del CIME, convoca e presiede il Consiglio, organizza il lavoro del personale messo a disposizione dai dipartimenti, promuove e coordina le attività e attua gli indirizzi forniti dal Consiglio del CIME, predispone la relazione annuale sull'attività del CIME che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.

Articolo 6
Specificazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del CIME. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al CIME e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti afferenti al CIME. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del CIME, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Direttore almeno due volte all'anno (una per semestre) e in via straordinaria per iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri entro quindici giorni dalla richiesta.
3. La convocazione contenente l'ordine del giorno (O.d.G.) stilato dal Direttore viene comunicata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data della riunione e una copia dell'O.d.G. viene di norma affissa nei locali del CIME. Per la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni sono necessari i requisiti previsti dall'art. 51 dello Statuto dell'Università di Pisa.
4. Le votazioni sui punti all' O.d.G. sono sempre palesi tranne per i casi previsti dalle leggi vigenti.
5. Il Consiglio determina i criteri per:
   a) L'utilizzazione dei locali e delle attrezzature in dotazione al CIME a scopi scientifici e didattici (art. 8);
   b) L'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 9;

c) L’impiego coordinato del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del CIME dai dipartimenti afferenti;
d) Ogni altra materia prevista dalle leggi vigenti.

Articolo 7
Adesione e recesso dal CIME

1. Qualora un dipartimento intenda aderire al CIME deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta, al Direttore del CIME comprensiva dell’indicazioni delle risorse finanziarie, logistiche strumentali e di personale. Sull’adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del CIME.
2. L’adesione di un docente al CIME non comporta l’adesione del relativo dipartimento. Tale adesione è deliberata dal Consiglio del CIME su richiesta motivata dell’interessato previo nulla osta del dipartimento di afferenza.
3. Per il recesso si fa riferimento alla disciplina prevista nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 8
Sede, strutture, personale

1. La sede ufficiale del CIME è costituita dai locali e dalle strutture comprese nell’edificio sito al piano terreno di via A. Volta n. 4.
2. Le attrezzature del CIME sono quelle acquistate *ex novo* dal CIME oltre a quelle già presenti al momento sua della costituzione. Tali attrezzature costituiscono la dotazione del CIME e sono iscritte nell’apposito inventario curato e tenuto aggiornato sotto la responsabilità del direttore del dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa del Centro. Il CIME è dotato di attrezzature e strumenti assai complessi e costosi e richiedono pertanto una specifica competenza da parte degli utenti**.** Tale competenza deve essere scrupolosamente valutata e approvata dal Consiglio il quale delibera in merito alle persone da abilitare all’uso autonomo della strumentazione del CIME. Le persone non abilitate (pur se facenti parte di uno dei dipartimenti afferenti, al pari delle persone estranee al CIME) devono essere autorizzate dal Direttore (a seguito di parere favorevole espresso dalla maggioranza del Consiglio) e accompagnate o assistite nell’uso della strumentazione da persone abilitate.
3. Il CIME si avvale al momento del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti afferenti.

Articolo 9
Gestione, mezzi di finanziamento e dotazione

1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa.
2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al dipartimento di afferenza del Direttore *pro tempore.* Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia, vigenti nell’Ateneo.

3. L'attività del Centro è svolta mediante la gestione comune di personale tecnico amministrativo e di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.
4. I fondi del CIME sono costituiti da possibili contributi dati dall'Ateneo di Pisa o da eventuali finanziamenti al Centro erogati dal Ministero, dall'Università, da altri enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dal dipartimento, individuato come centro di spesa, cui è affidata la gestione amministrativo-contabile ai sensi del presente articolo.
5. Ulteriori contributi verranno stabiliti, entro il quindici dicembre di ogni anno, in base al reale utilizzo degli strumenti da parte dei gruppi di docenti dei dipartimenti afferenti al CIME e che ne hanno utilizzato le strutture. L'ammontare di tali contributi sarà determinato in base a parametri oggettivi stabiliti dal Consiglio.

Articolo 10
Modifiche di Statuto e/o di Regolamento del CIME

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del CIME ed è soggetto ai controlli previsti dallo Statuto di Ateneo. È emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento seguono le norme e le procedure previste al comma precedente. Gli articoli e le norme del presente Regolamento possono essere modificati, integrati o annullati su proposta di un quinto dei componenti il Consiglio.

Articolo 11
Norma finale

1. Per quanto non specificato si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.